COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

50.

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CACCIATORE

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

DI PRIMIO ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425) 639

PRESIDENTE 639, 640, 641, 642, 644, 647, 649, 651, 652

AMADEI LEONETTO 644, 645

CASTELLI 640, 646

DI PRIMIO 642, 645, 646, 650, 651, 652

GUIDI . . 641, 642, 644, 645, 646, 648, 649, 650

MUSOTTO 644

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . 643, 646, 647, 649, 650, 651, 652

SABADINI 642, 644, 651

VALIANTE, *Relatore* . . 640, 643, 644, 645, 646, 648, 649, 650, 651, 652

VASSALLI 642

La seduta comincia alle 17,10.

CASTELLI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge: Di Primio ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Di Primio ed altri: « Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 5 maggio scorso è stata conclusa la discussione sulle linee generali. Ricordo inoltre che la Commissione bilancio ha chiesto che le venga trasmesso un nuovo testo della proposta di legge per esprimere su di esso un parere organico, concernente le implicazioni finanziarie. Procederemo, dunque, ad una deliberazione di massima degli articoli e degli emendamenti da inserire nel nuovo testo.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

I magistrati di Corte di appello, compiuti cinque anni dalla nomina a tale qualifica, sono sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione.

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo esame del motivato parere del Consiglio giudiziario sulla personalità del magistrato e sulla attività svolta, fissando la decorrenza giuridica ed economica alla data di cui al precedente comma.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere di cui al precedente comma è espresso dal consiglio di amministrazione composto soltanto dai magistrati.

Per gli altri magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero il parere è emesso dal Consiglio giudizia-

rio presso la Corte di appello di Roma, sulla base del rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

I magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole, sono sottoposti a nuova valutazione dopo un triennio.

Il relatore Valiante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con i seguenti tre articoli:

ART. 1. – *Attribuzione della qualifica di magistrato di Cassazione.*

« I magistrati di corte di appello, compiuti cinque anni dalla nomina a tale qualifica, sono sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di cassazione.

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo esame del motivato parere del consiglio giudiziario sulla personalità e sulla capacità professionale del magistrato, nonché sulla attività da lui svolta nell'ultimo quinquennio. La nomina produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha compiuto l'anzianità di cui al primo comma.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma è espresso dal consiglio di amministrazione. Per esprimere tale parere, il detto consiglio è composto, oltre che dal presidente, dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

Per gli altri magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero il parere è emesso dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma, sulla base del rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti ».

ART. 1-*bis*. – *Nuova valutazione.*

« I magistrati che non siano stati valutati favorevolmente sono sottoposti a nuova valutazione dopo un triennio.

La nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole ».

ART. 1-*ter*. – *Requisito per la nomina.*

« La nomina a magistrato di cassazione può essere conferita soltanto a coloro che abbiano compiuto almeno dieci anni di attività negli uffici giudiziari, anche se non ininterrottamente.

Tale disposizione non si applica per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

VALIANTE, *Relatore*. L'articolo 1 e l'articolo 1-*bis* che appaiono nel testo del mio emendamento non dicono quindi niente di sostanzialmente nuovo rispetto alla formulazione originaria della proposta di legge. Si tratta, più che altro, di una rielaborazione di natura formale, condotta avendo riguardo alla normativa già esistente per i magistrati di appello (la cosiddetta « legge Breganze »). Lo stesso articolo 1-*ter*, che reca la rubrica: « Requisito per la nomina », pur essendo innovativo rispetto al progetto di legge Di Primio, non lo è affatto rispetto alla « legge Breganze », la quale stabilisce che la nomina a magistrato di appello può essere conferita soltanto a magistrati che possano vantare un certo numero di anni di attività negli uffici giudiziari. Precisamente, gli anni richiesti, secondo questa legge, sono cinque; ma nell'ipotesi presente, trattandosi di nomina a magistrato di cassazione, sembra opportuno elevare tale limite, portandolo da cinque a dieci anni. In caso contrario, gli stessi cinque anni di servizio computati per la nomina a magistrato di appello sarebbero utilizzabili anche ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, e questo non sarebbe a mio avviso un principio accettabile. Quanto alla *vacatio* della disposizione in esame, essa è stabilita – nel secondo comma dell'articolo 1-*ter* – per un periodo di cinque anni. Per la verità, il Consiglio superiore della magistratura aveva proposto che il periodo di *vacatio* della norma fosse correlato con il maturare dell'anzianità stabilita per la nomina dei magistrati di cassazione. Ma io non ritengo che sia necessario accogliere questa richiesta. Mi sembra che la previsione di non applicare la disposizione in esame per un periodo di cinque anni costituisca una soluzione accettabile. La proposta di dispensare i magistrati che non sono ancora in condizione di essere promossi dall'osservanza di tale disposizione per tutta la durata del periodo di servizio necessario ai fini della nomina, mi sembra veramente una esagerazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma dell'articolo 1 dell'emendamento Valiante sostituire la parola: « cinque » *con la parola*: « sette ».

CASTELLI. Il subemendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. L'onorevole Papa ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento Valiante, dopo il primo comma dell'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Ai fini della predetta anzianità, è valutato anche il servizio prestato in una delle amministrazioni di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 ».

Poiché l'onorevole Papa non è presente, si intende che abbia rinunciato ad illustrarlo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Attribuzione della qualifica di magistrato di Cassazione.

I magistrati di corte d'appello, compiuti cinque anni dalla nomina a tale qualifica, sono sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di cassazione.

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo esame del motivato parere del consiglio giudiziario sulla personalità e sulla capacità professionale del magstrato nonché sull'attività da lui svolta nell'ultimo quinquennio. La nomina produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha compiuto l'anzianità di cui al primo comma.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma è espresso dal consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere tale parere, il detto consiglio sarà composto, oltre che dal presidente, dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

Per gli altri magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero il parere è emesso dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma previo rapporto informativo de capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

Per la nomina a magistrato di cassazione è necessario aver compiuto almeno dieci anni di attività negli uffici giudiziari, anche se non ininterrottamente.

Tale disposizione non si applica per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

GUIDI. Siamo contrari al subemendamento Castelli che altera, a nostro avviso, la impostazione della proposta di legge Di Primio. Riteniamo che la soluzione che esso propone sia ingiusta e tale da modificare il presupposto stesso di una « legge Di Primio » approvata ora perché magari fra qualche tempo si ritornerà sul discorso dell'ammissione dei magistrati ritenuti idonei.

La proposta di legge al nostro esame aveva una sua motivazione consistente nel fatto che per altri settori si era arrivati a tempi indubbiamente abbreviati, per il raggiungimento del grado corrispondente a quello cui facciamo riferimento. In questo senso, dunque, il subemendamento Castelli risulta ingiusto.

La seconda considerazione si ricollega ad un discorso di carattere generale. Abbiamo sentito l'esigenza di operare una saldatura, di gettare un ponte, per consentire una scelta con il sistema che noi indichiamo, in maniera tale da garantire in modo democratico l'accesso alla Cassazione. In realtà, proprio perché non si ha il coraggio o la volontà di affrontare il problema nei suoi termini reali, si preferisce arrivare alla soluzione che si propone. Non si vuole prendere atto della necessità di far accedere i magistrati alla qualifica di magistrati di cassazione secondo il parametro dei cinque anni, proprio perché si teme che il problema diventi più acuto allorché si tratterà di risolvere la questione generale dell'inserimento dei magistrati nella Corte di cassazione stessa. Certo (e lo diciamo a quella parte della Commissione che lo aveva sostenuto) l'aver abbandonato il riferimento al problema della rotazione in Cassazione indebolisce tutta la battaglia, poiché porta ad una soluzione transattiva e non consente una valutazione effettiva di alcuni reali bisogni in materia di modifica delle strutture.

La soluzione dei sette anni, dunque, è soluzione non equa e porta a conclusioni diverse da quelle che noi indicammo circa i problema dell'utilizzo del magistrato e dell'inserimento dello stesso nell'effettivo esercizio delle sue funzioni. Vediamo in ciò il trionfo di una tesi moderata, che avrà conseguenze anche in prospettiva.

Sotto questo aspetto, fortemente indicativa è la proposta di ridurre il periodo minimo di permanenza nella qualifica di magistrato di appello; non si tratta di un semplice aggiustamento o di una soluzione bilanciata: è un fatto che può influire sugli sviluppi futuri. Di qui la nostra posizione negativa.

Avvertiamo a questo proposito che, mentre fino ad ora siamo stati disponibili per questa

proposta di legge, non lo saremo più in caso di ulteriori modifiche di questo tenore (modifiche preannunciate, come quelle relative ai criteri di inserimento, o alla preparazione giuridica); si prospetterebbe infatti uno snaturamento della proposta di legge Di Primio e, indubbiamente, la nostra affermazione di non voler ostacolare il suo *iter* è valida nella misura in cui non si pervenga a decisioni e risoluzioni in senso negativo e contrario a quelle che, nella proposta di legge in esame, sono aspirazioni riformatrici. Già assistiamo al primo colpo di piccone nei confronti della proposta di legge Di Primio: tentativi di questo genere non ci troveranno acquiescenti.

PRESIDENTE. Non intendo fare osservazioni sul merito delle sue considerazioni, onorevole Guidi: solo vorrei che la Commissione ricordasse il problema della copertura finanziaria; ed il Ministero di grazia e giustizia ci ha fatto presente che con la fissazione a sette anni dell'anzianità minima nella qualifica di magistrati d'appello avremmo un'immissione di 850 unità, con una spesa di 663 milioni, mentre riducendo l'anzianità medesima a cinque anni, come è previsto nella proposta di legge, le unità ammonterebbero a 1573 e la spesa ad un miliardo 660 milioni.

GUIDI. Ho detto che il subemendamento Castelli impoverisce il problema, riducendolo sui binari di un problema di bilancio, là dove noi riteniamo che si tratti di un problema strutturale.

In quest'ottica, dando un taglio ben diverso, si ha la forza e l'autorità di far sentire alla Commissione bilancio che non si tratta soltanto di una legge di aggiustamento, ma di un'importante riforma.

PRESIDENTE. Avevo il dovere di ricordare quello che ho detto.

GUIDI. Questa proposta di legge sembra essere nata sotto la spada di Damocle della Commissione bilancio !

DI PRIMIO. Su alcune considerazioni del collega Guidi sono d'accordo. Mi rendo conto tuttavia che le considerazioni da lui esposte si devono riportare a valutazioni che siano valide per agevolare l'*iter* della proposta di legge, non ad ostacolarlo.

Non soltanto questi motivi mi inducono ad accettare il subemendamento Castelli. Il momento innovatore di questa proposta di legge consiste non tanto nella riduzione del numero di anni di permanenza nel grado di consigliere di appello, bensì nel criterio di valutazione della capacità del magistrato. Ecco perché accediamo al subemendamento Castelli, anche se, per ragioni di adeguamento con altri ordini giudiziari, sarebbe forse stato più opportuno mantenere i cinque anni.

Anche in relazione al subemendamento Castelli, mi sembra opportuno che al secondo comma dell'articolo 1 redatto dal relatore le parole: « da lui svolta nell'ultimo quinquennio » vengano sostituite con le parole: « dalla nomina a magistrato di appello ».

Mi sembra inoltre che bisognerebbe prevedere anche una particolare normativa per i magistrati che vengono eletti deputati o senatori. Si dovrebbe, in queste ipotesi, prescindere dal rapporto informativo dei capi degli uffici cui tali magistrati appartengono: evidentemente, infatti, non si può considerare il Presidente della Camera come un capo ufficio !

Sull'articolo 1-*bis* proposto dal relatore sono d'accordo. Sull'articolo 1-*ter*, sempre proposto dal relatore nel suo emendamento, sono d'accordo per il primo comma, ma non per il secondo. A mio avviso, infatti, la disposizione indicata dovrebbe applicarsi con l'entrata in vigore della legge o, al massimo, nell'anno successivo.

SABADINI. Il secondo comma dell'articolo 1-*ter* proposto dal relatore pone una limitazione alla norma contenuta nel primo comma, che prescrive per la promozione una permanenza di dieci anni negli uffici giudiziari. Tale periodo di permanenza viene richiesto per ovvi motivi, inerenti alla capacità professionale ed alla preparazione di magistrati che sono destinati a salire al più elevato grado dell'ordinamento giudiziario. Ma la clausola contenuta nel secondo comma elimina completamente questa garanzia, e rende possibile l'accesso alla qualifica di magistrato di cassazione di magistrati privi della esperienza derivante dall'attività svolta negli uffici giudiziari.

Noi perciò siano favorevoli all'abolizione del secondo comma dell'articolo 1-*ter* di cui all'emendamento del relatore.

VASSALLI. Mi dichiaro favorevole allo emendamento presentato dall'onorevole Valiante, con le riserve formulate dal collega Di Primio.

Per quanto riguarda l'articolo 1-*ter* anch'io nutro delle preoccupazioni. Giustissimo il

principio sancito nel primo comma dello stesso; ma saranno poi molti coloro che, avendo vissuto negli uffici amministrativi, vi sono stati addetti per un periodo di tempo che non consente loro di raggiungere i 10 anni complessivi richiesti? Vorrei conoscere se possibile la *ratio* di una tale norma.

VALIANTE, *Relatore*. Come ho già accennato, il mio emendamento tende a sostituire l'articolo 1 della proposta di legge Di Primio con tre distinti articoli.

I primi due non dicono nulla di nuovo rispetto alla proposta di legge medesima, consistendo in una formale sistemazione con riferimento alla normativa già esistente a proposito dei magistrati d'appello (la « legge Breganze »).

Il terzo articolo, anche se innova rispetto alla proposta di legge Di Primio, non altrettanto fa rispetto alla « legge Breganze », secondo la quale la nomina può essere conferita soltanto a magistrati che abbiano svolto una certa attività negli uffici giudiziari. Mentre la « legge Breganze » prevedeva cinque anni, ritengo che per la nomina a magistrato di cassazione si debba prolungare il termine: se cinque anni sono necessari per la nomina a magistrato di appello, occorre che una diversa anzianità sia prevista per la nomina a magistrato di cassazione.

Quanto al secondo comma dell'articolo 1-*ter* previsto nel mio emendamento, credo sia necessario fare alcune osservazioni.

I colleghi sanno che, in base alle leggi vigenti, un certo numero di magistrati si trova presso il Consiglio superiore della magistratura, presso il Ministero di grazia e giustizia, presso la Corte costituzionale, cioè presso uffici amministrativi o di rilievo costituzionale importantissimo. Nel momento in cui non si consentisse agli interessati una certa *vacatio legis*, gli stessi si troverebbero tutti insieme a lasciare gli uffici in questione, per cominciare il periodo di servizio giudiziario. Il Consiglio superiore della magistratura non solo si è fatto carico di questo problema, ma ha addirittura proposto una vacanza per un periodo di tempo corrispondente a quello di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie. Il che sembra a me esagerato. Non vi è dubbio, comunque, che prevedere almeno cinque anni è assolutamente indispensabile, per lasciare il tempo all'interessato di maturare la propria anzianità senza essere costretto ad abbandonare gli uffici cui ho fatto riferimento, che verrebbero altrimenti immobilizzati. Chiedo ai colleghi di considerare l'importanza di una disposizione del genere, della quale il Parlamento si è già fatto carico nella legislatura precedente, approvando la legge n. 570 del 25 luglio 1966.

Per quanto poi riguarda il periodo minimo di permanenza nella qualifica di magistrato di appello, ripeto che, se nel mio emendamento ho sostenuto l'opportunità della anzianità di solo cinque anni, non ho tuttavia mai ritenuto che quello dei termini fosse il momento qualificante della proposta di legge al nostro esame.

Giustamente l'onorevole Di Primo ha sottolineato il fatto qualificante del provvedimento: l'adeguamento, in sostanza, ai princìpi costituzionali delle norme sull'avanzamento in carriera dei magistrati, con l'eliminazione delle varie forme di controlli e di scrutini che, in passato, sono state tanto deprecate. La questione dei cinque o sette anni è secondaria. Si tratta di attuare le disposizioni costituzionali, conferendo al Consiglio superiore della magistratura la competenza per le nomine dei magistrati sia di appello che di cassazione.

Sono quindi favorevole al subemendamento Castelli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La posizione del Governo è nota ai commissari, anche nella sua originaria formulazione, allorché fu presentato un disegno di legge in cui si prevedeva un periodo minimo di nove anni per procedere agli scrutini per la cassazione. Successivamente, anche per aderire alle richieste che pervenivano da vari settori e che il Ministero, dopo approfondita disamina, ha ritenuto giustificate, il Governo è pervenuto alla determinazione di esaminare con particolare benevolenza la riduzione di tale periodo.

Non solo per le osservazioni d'ordine finanziario che il Presidente ha opportunamente espresso, ma anche in considerazione dell'eccessiva differenza che si verrebbe a creare tra la posizione attuale e quella prospettata dalla proposta di legge Di Primio, non è assolutamente ipotizzabile che il Governo acceda alla proposta concernente i cinque anni di permanenza.

Ecco perché si esprime parere favorevole per il subemendamento Castelli, soprattutto in considerazione di quanto, molto opportunamente, ha detto l'onorevole Di Primio, e che il Governo condivide integralmente: non è tanto il numero degli anni che è rilevante, in questa sede, quanto l'attuazione di princìpi costituzonali in base ai quali si dovrà procedere alla valutazione dei magistrati.

Il Governo esprime altresì parere favorevole sull'emendamento proposto dall'onorevole Valiante, in quanto postula in maniera più organica la disciplina relativa all'attribuzione della qualifica di magistrato di cassazione. Propone soltanto alcune integrazioni di natura formale ed alcune sostituzioni che, se accolte, renderebbero superfluo l'emendamento del Governo.

In particolare, al terzo comma dell'articolo 1, dopo le parole « è espresso dal consiglio di amministrazione », occorrerebbe aggiungere le parole: « previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono ». Al quarto comma, infine, in luogo di: « sulla base del rapporto... », converrebbe dire: « previo rapporto ».

Il Governo concorda altresì con il relatore Valiante circa l'opportunità di mantenere in vita il secondo comma dell'articolo 1-*ter*, contenuto nell'emendamento dello stesso relatore.

VALIANTE, *Relatore*. La prima delle due modifiche suggerite si richiama alla formulazione della « legge Breganze ». Ritengo superfluo specificare con una norma di legge che il consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia debba ricevere un rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengano. Trattandosi di uffici dipendenti dallo stesso Ministero, mi sembra esagerato che i rapporti informativi siano resi obbligatori per legge.

GUIDI. Sarei favorevole a tale modifica. Si prospetta infatti il rafforzamento di un delicatissimo rapporto di valutazione del capo dell'esecutivo.

VALIANTE, *Relatore*. Si prevederebbe così l'obbligatorietà del parere degli uffici cui i magistrati sono addetti. Il sottosegretario Pennacchini ritiene che, in mancanza del rapporto, il capo ufficio possa esprimere una valutazione discrezionale...

GUIDI. È vero.

MUSOTTO. C'è il precedente della « legge Breganze ».

AMADEI LEONETTO. Non inserendo tale inciso nel provvedimento, il consiglio di amministrazione potrebbe avere la più ampia discrezionalità.

VALIANTE, *Relatore*. Si potrebbe adottare l'espressione: « sulla base », invece di: « previo »...

PRESIDENTE. Allora significherebbe che al rapporto bisogna attenersi !

SABADINI. Forse sarebbe più opportuno un comma separato, nel quale, invece della espressione: « previo », fosse prevista la facoltà del capo ufficio di esprimere pareri informativi. Sarebbe meglio precisato il concetto. Invece, sia l'espressione « previo » che l'altra « sulla base » fanno assumere all'inciso un rilievo eccessivo, per cui il rapporto informativo rischia di acquistare un carattere rigido e impegnativo. Ciò non accadrebbe se si formulasse un periodo a parte, giacché in questo caso il rapporto in questione tornerebbe ad assumere il suo vero carattere di elemento acquisito ma non vincolante.

VALIANTE, *Relatore*. Ma ciò contrasta con la vostra impostazione ! Utilizzando le espressioni « previo » o « sulla base », si intende che il consiglio di amministrazione deve formulare il parere tenendo presente il rapporto informativo, e non può prescindere completamente da questo. Introducendo un periodo a sé stante, invece, potremmo dare l'idea che il rapporto informativo ed il parere del consiglio siano due atti senza alcuna connessione tra loro.

GUIDI. È esatto: ed allora il consiglio di amministrazione sarebbe arbitro di esprimere il giudizio che ritenesse più opportuno, senza tener conto del rapporto informativo.

C'è nel testo della proposta di legge una norma che sancisca che il servizio di magistrati presso organi dell'esecutivo venga a cessare ?

VALIANTE, *Relatore*. Dovremo aspettare che sia modificata la legge istitutiva del Ministero di grazia e giustizia !

GUIDI. In questa sede, però, potremmo votare un ordine del giorno. È necessario che si cominci a porre il problema relativo all'opportunità che il magistrato sia addetto a funzioni giudiziarie e non debba prestare servizio presso il dicastero della giustizia, né tanto meno presso altre amministrazioni.

AMADEI LEONETTO. Per la breve esperienza che ho, ritengo di poter dire che la presenza di magistrati (naturalmente entro certi limiti) presso il Ministero di grazia e giustizia è quasi indispensabile (per le altre amministrazioni, ovviamente, il discorso è diverso).

Sul piano della elaborazione di provvedimenti legislativi, certo, il consiglio dell'esperto in diritto è prezioso. Sembra però che vi siano troppi magistrati addetti a tali compiti, e talvolta accade che, proprio per questo, i risultati non siano sodisfacenti.

VALIANTE, *Relatore*. Vi sono magistrati che dirigono gli istituti di prevenzione e di pena, il servizio degli uscieri giudiziari, quello dei cancellieri; vi sono persino magistrati alla ragioneria ed alla edilizia carceraria! Si tratta di un fenomeno quanto meno ingiustificato. La presenza di magistrati è ammissibile soltanto in particolari uffici (grazia, rapporti con le autorità giurisdizionali straniere, gabinetto, ecc.) ed entro certi limiti.

AMADEI LEONETTO. Conosce l'entità numerica dei magistrati addetti ad uffici dipendenti dai diversi ministeri?

VALIANTE, *Relatore*. Sono esattamente centodiciassette.

GUIDI. La questione che stiamo discutendo è senz'altro di grande rilevanza, e su di essa nessun gruppo politico può rimanere indifferente. Qui, infatti, è in gioco l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati, ancor prima che i problemi di capacità e competenza.

Probabilmente ha ragione quel collega che, potendo vantare una certa esperienza in materia, ha fatto rilevare che esiste una certa differenza tra la preparazione ed il metodo di lavoro del funzionario non magistrato che presta servizio presso il Ministero di grazia e giustizia ed il magistrato addetto al medesimo dicastero. Tuttavia la nostra impostazione - premesso che mi riferisco al lungo periodo, e non certo a proposte realizzabili nell'immediato - sollecita una migliore preparazione per il funzionario addetto al Ministero di grazia e giustizia (così come, ovviamente, per i funzionari addetti agli altri dicasteri), il che vuol dire che il futuro funzionario dell'amministrazione della giustizia sarà un individuo fornito di preparazione tecnico-giuridica ad un livello adeguato, ma in ogni caso non sarà un magistrato. Non crediamo che questo obiettivo costituisca un traguardo irraggiungibile.

Io credo che noi abbiamo il dovere di difendere gelosamente il principio dell'indipendenza della magistratura. Abbiamo ritenuto di dare il nostro contributo al dibattito intorno al grave problema costituito dall'intervento dell'amministrazione della giustizia sulla valutazione del magistrato; ora, a proposito del servizio dei magistrati presso amministrazioni dello Stato, non possiamo non rilevare qualche discrepanza rispetto ai princìpi enunciati. Nell'ipotesi esaminata, infatti, vi è un momento in cui l'esecutivo interviene per una valutazione, che peraltro può giustificarsi con la considerazione dell'attività effettivamente prestata, per tanti anni, dai magistrati che vengono impiegati nei vari dicasteri. E noi tuttavia ci rendiamo conto che, nella pratica distorta del servizio di magistrati presso la pubblica amministrazione, finisce per inserirsi un momento di sindacato dell'esecutivo, che si riflette sullo sviluppo dell'attività dei magistrati stessi, con conseguenze rilevanti.

Ricordo che alcuni colleghi, a suo tempo, hanno posto con decisione questo problema, anche per quanto attiene al Consiglio di Stato. Oggi tali prese di posizione non vengono ribadite e riproposte; noi tuttavia desideriamo cogliere l'occasione di questo dibattito per presentare il problema nei suoi termini reali. Come ho detto, si dovrà procedere per gradi, ma è essenziale che noi ci sforziamo per rendere operante a tutti i livelli il principio della autonomia della magistratura.

DI PRIMIO. Sono d'accordo con il collega Guidi, però ritengo che il problema deve essere considerato senza prescindere da talune esigenze funzionali dei ministeri. In linea di principio nessuno vuol negare che i magistrati non debbono essere distratti dalle proprie funzioni; in concreto, però, quali funzionari potremo adibire a prestare servizio presso l'ufficio grazia del Ministero di grazia e giustizia? Non c'è dubbio che soltanto un magistrato è in grado di stabilire se un detenuto sia meritevole o no del condono. Per fare un altro esempio: quale tipo di esperto potremmo impiegare presso gli uffici legislativi dei ministeri, se non un magistrato, che con la sua preparazione giuridica è in grado di fornire un valido aiuto all'amministrazione, impegnata nella elaborazione degli schemi legislativi da sottoporre al Parlamento?

VALIANTE, *Relatore*. Anche un avvocato dello Stato sarebbe in grado di assolvere questa funzione.

DI PRIMIO. Comunque, è un problema che esiste e che non può essere oggi risolto nell'ambito di questa proposta di legge; eventualmente si potrebbe presentare un ordine del giorno con il quale impegnare il Governo

a studiare questo problema relativo all'applicazione dei magistrati nei singoli ministeri, in modo tale da distoglierli nel minor numero possibile delle loro tipiche funzioni.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Indubbiamente il problema sollevato dall'onorevole Guidi è un problema di enorme portata, sul quale anch'io alcuni anni or sono, parlando in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, attirai l'attenzione del Governo.

Su detto problema anche se non posso dire di aver integralmente modificato il mio parere, devo ammettere che qualche rettifica ho dovuto pur farla; soprattutto per quanto riguarda alcuni settori specifici dove evidentemente non possono che operare dei magistrati, quali la direzione generale degli affari penali, gli uffici legislativi, il gabinetto, e sotto qualche profilo la direzione generale degli affari civili.

Indubbiamente ha ragione anche l'onorevole Valiante quando dice che là dove ci sono dei compiti di esclusiva competenza amministrativa si può preporvi un funzionario amministrativo e non un magistrato. Il primo presupposto per una graduale sostituzione è quello di preparare il maggior numero di funzionari amministrativi, in quanto al momento attuale, essendo i posti interamente ricoperti da magistrati, non si ha un sufficiente personale da adibire alle funzioni amministrative.

Ecco perché condivido il parere espresso dall'onorevole Di Primio secondo cui questo argomento, pur rivestendo una grande importanza, tuttavia esula dal provvedimento al nostro esame.

Mi dichiaro però disposto, di fronte ad un eventuale ordine del giorno che i colleghi volessero al riguardo presentare, ad esaminarlo e ad esprimere con maggior ampiezza il parere del Governo.

GUIDI. Preannuncio che presenterò un ordine del giorno con cui la Commissione, ritenuto che non è opportuno distogliere, per quanto possibile, i magistrati dalle funzioni giudiziarie, il che coinvolge anche e soprattutto questioni di autonomia del giudice nei confronti dell'esecutivo, inviti il Governo a studiare il problema ed a proporre coerenti soluzioni.

DI PRIMIO. Desidero sollevare la questione concernente i parlamentari magistrati. Chi fa nei loro confronti il rapporto informativo? Io proporrei di aggiungere all'articolo in questione quanto segue: « Per i magistrati eletti deputati o senatori si prescinde dal parere del Consiglio giudiziario, limitatamente al periodo di durata del mandato ».

CASTELLI. E per i magistrati consiglieri regionali?

VALIANTE, *Relatore.* Io sollevo una questione di ordine morale. Se viene proposto tale emendamento, considerato che potrei beneficiarne, non posso continuare a fare il relatore su questa proposta di legge.

CASTELLI. Io sono favorevole all'emendamento cui ha ora accennato l'onorevole Di Primio, ma proporrei allo stesso un subemendamento, relativo all'inclusione dei consiglieri regionali.

Ritengo in ogni caso che non sia questa la sede per discuterne, ma che si debba inserirlo alla fine della proposta di legge.

DI PRIMIO. Nessuna difficoltà. Non insisto per il momento; riproporrò eventualmente lo emendamento una volta approvati i vari articali della proposta di legge.

GUIDI. Qualora si dovesse arrivare ad un emendamento del genere, esso dovrebbe essere relativo non soltanto alla Cassazione ma anche alla corte d'appello.

VALIANTE, *Relatore.* Per aderire ai suggerimenti formulati dall'onorevole Di Primio e dal sottosegretario Pennacchini, modifico il testo del mio emendamento come segue:

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

ART. 1.

Attribuzione della qualifica di magistrato di cassazione.

I magistrati di corte di appello, compiuti cinque anni dalla nomina a tale qualifica, sono sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di cassazione.

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo esame del motivato parere del consiglio giudiziario sulla personalità e sulla capacità professionale del magistrato, nonché sulla attività da lui svolta dalla nomina a magistrato di appello. La nomina produce effetti giuridici ed economici,

secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha compiuto l'anzianità di cui al primo comma.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma è espresso dal consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere tale parere, detto consiglio è composto, oltre che dal presidente, dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

Per gli altri magistrati, non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero il parere è emesso dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

ART. 1-*bis*.

Nuova valutazione.

I magistrati che non siano stati valutati favorevolmente, sono sottoposti a nuova valutazione dopo un triennio.

La nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.

ART. 1.-*ter*.

Requisito per la nomina.

La nomina a magistrato di cassazione può essere conferita soltanto a coloro che abbiano compiuto almeno dieci anni di attività negli uffici giudiziari, anche se non ininterrottamente.

Tale disposizione non si applica per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Come già detto, accetto altresì il subemendamento Castelli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento Castelli, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Poiché l'onorevole Papa è assente, si intende ritirato il suo subemendamento.

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del relatore, accettato dal Governo, con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

I primi tre articoli della proposta di legge, che hanno sostituito l'articolo 1 del testo originario, restano dunque così formulati:

ART. 1.

Attribuzione della qualifica di magistrato di cassazione.

I magistrati di corte di appello, compiuti sette anni dalla nomina a tale qualifica, sono sottoposti a vautazione ai fini della nomina a magistrato di cassazione.

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo esame del motivato parere del consiglio giudiziario sulla personalità e sulla capacità professionale del magistrato, nonché sulla attività da lui svolta dalla nomina a magistrato di appello. La nomina produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha compiuto l'anzianità di cui al primo comma.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma è espresso dal consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere tale parere, detto consiglio è composto, oltre che dal presidente, dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

Per gli altri magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero il parere è emesso dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

ART. 1-*bis*.

Nuova valutazione.

I magistrati che non siano stati valutati favorevolmente, sono sottoposti a nuova valutazione dopo un triennio.

La nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.

ART. 1.-*ter*.

Requisito per la nomina.

La nomina a magistrato di cassazione può essere conferita soltanto a coloro che abbiano compiuto almeno dieci anni di attività negli uffici giudiziari, anche se non ininterrottamente.

Tale disposizione non si applica per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Passiamo all'articolo 2 del testo originario della proposta di legge:

ART. 2.

Il Consiglio giudiziario e il Consiglio di amministrazione nel formulare il parere devono tener conto della capacità, diligenza, laboriosità e preparazione dimostrate dal magistrato nell'espletamento delle sue funzioni.

Il relatore Valiante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« *Elementi di valutazione.*

Il consiglio giudiziario o il consiglio di amministrazione nel formulare il parere, e il Consiglio superiore della magistratura nello esprimere la valutazione, devono tenere particolarmente conto della preparazione del magistrato, nonché della laboriosità e diligenza dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni.

Nei singoli casi, il Consiglio superiore ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato ».

VALIANTE, *Relatore*. L'emendamento si illustra da sé, essendo una derivazione della « legge Breganze ». Si riferisce agli elementi della valutazione, che non devono essere influenzati da fattori come la simpatia o simili: deve invece essere considerata la preparazione del magistrato. Mi limito a parlare della preparazione, giuridica, professionale e culturale; ovviamente, anche la laboriosità e la diligenza sono elementi indispensabili al fine di un ponderato giudizio.

La « legge Breganze » prevede, per i casi singoli, la possibilità per il Consiglio superiore di assumere, nelle forme e modi che ritiene idonei, ogni ulteriore elemento di giudizio per la migliore valutazione del magistrato. Mi sono qui limitato a riportare le disposizioni che il Parlamento, a suo tempo, ha ritenuto necessarie.

GUIDI. Siamo contrari al primo comma dell'emendamento del relatore Valiante. La nostra posizione si riallaccia al secondo comma dell'articolo 1, già votato, nel quale si afferma che il consiglio giudiziario deve esprimere un parere sulla personalità, sulla capacità professionale e sull'attività svolta dal magistrato, dalla sua nomina a magistrato di appello. A noi sembra necessario un parallelismo tra questo concetto, così chiaramente delineato, ed il criterio in base al quale il menzionato parere del consiglio giudiziario, così come la valutazione del Consiglio superiore della magistratura, debbono venire espressi.

Dal testo dell'emendamento Valiante in discussione, viceversa, sembra emergere l'indicazione di un criterio che è in contrasto con quanto già stabilito precedentemente ed anche con l'impostazione che tutti dicono di voler difendere. La formulazione adottata dal relatore tende a dare un risalto particolare alla preparazione del magistrato: infatti è detto che, nel formulare il parere o nell'esprimere la valutazione, il consiglio giudiziario e il Consiglio superiore della magistratura debbono tenere « particolarmente conto della preparazione del magistrato, nonché della laboriosità e diligenza dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni ».

Questo tentativo di porre in primo piano il concetto di « preparazione » rischia a mio giudizio di riportarci nuovamente alla concezione del magistrato per il quale quello che conta è soprattutto la « bella sentenza ». Talvolta, lo sappiamo, le parole considerate nel loro astratto significato possono assumere un significato diverso rispetto a ciò che invece avviene sul piano pratico. Così è in questo caso. In linea di principio sembra addirittura ovvio che un magistrato debba essere preparato; ma noi sappiamo bene quale significato ha assunto, nel gergo e nell'ermeneutica giuridica, l'espressione « preparazione del magistrato ». Ci si riallaccia immediatamente all'idea del magistrato che viene giudicato sulla base delle sentenze che elabora, cioè proprio con quel criterio che – a causa delle distorsioni cui ha dato luogo sul piano dell'attività giudiziaria – ha provocato dissensi e proteste da varie parti.

Appunto per evitare il pericolo che una simile concezione possa essere reintrodotta e

sanzionata, noi proponiamo una formulazione che si riallacci a quella contenuta nell'articolo 1 e che faccia riferimento alla personalità, alla capacità professionale ed all'attività del magistrato. A noi sembra, infatti, che sia necessario ben specificare tali principî, cioè il rifiuto di un concetto di preparazione che tende molto a sottolineare l'aspetto teorico, e lo apprezzamento, invece, per l'idea di una preparazione che sia rivolta piuttosto al piano applicativo e concreto. Questa è la premessa per poter raggiungere quell'obiettivo, in ordine alla figura ideale del magistrato, che abbiamo perseguito negli ultimi anni e che abbiamo posto a base di provvedimenti importanti (come la « legge Breganze »).

Non possiamo tacere, quindi, che la formulazione adottata dal relatore conduce ad una deviazione da quell'impostazione che sembrava essere alla base della proposta di legge. Del resto il testo elaborato dall'onorevole Di Primio si muoveva in un'altra direzione, come è dimostrato anche dal tenore dell'originario articolo 2, in base al quale il consiglio giudiziario ed il consiglio di amministrazione devono tenere conto « della capacità, diligenza, laboriosità e preparazione dimostrate dal magistrato nello espletamento delle sue funzioni ».

VALIANTE, *Relatore*. Anche il testo originario, quindi, si faceva riferimento alla preparazione !

GUIDI. Ma su un piano di uguaglianza rispetto agli altri criteri ! Invece nel suo emendamento, collega Valiante, la preparazione assume un rilievo determinante. Infatti ella dice che nel formulare il parere bisogna tenere « particolarmente » conto della preparazione, « nonché » della laboriosità e diligenza del magistrato. L'avverbio « particolarmente » pone in risalto il concetto di preparazione, mentre la congiunzione « nonché » serve a porre in secondo piano, per contrasto, agli altri criteri.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'avverbio « particolarmente » si riferisce non soltanto al primo concetto (preparazione), ma anche ai successivi (laboriosità e diligenza).

GUIDI. In tal caso non si sarebbe dovuto introdurre la congiunzione « nonché ».

PRESIDENTE. Suggerirei allora di sopprimere « nonché ».

GUIDI. Il fatto è che un certo criterio è tenuto presente in modo particolare quando ad esso viene riservata una considerazione maggiore rispetto ad altri criteri. Sopprimendo « nonché », non si capirebbe quali sono, nel caso specifico, i criteri da seguire in maniera subordinata.

VALIANTE, *Relatore*. Non ritengo che il collega Guidi abbia ragione quando si ostina a voler scorgere ad ogni pie' sospinto deviazioni dallo spirito della proposta di legge. Sarebbe strano, tra l'altro, che dopo aver affermato di condividere l'impostazione del provvedimento, io poi cercassi di snaturarlo o comunque di alterare tale impostazione.

Non dobbiamo dimenticare che stiamo elaborando un meccanismo che dovrà servire per la nomina a magistrato di cassazione. Né va taciuto che il magistrato di cassazione è posto, nel nostro ordinamento costituzionale, nella posizione di supremo interprete del diritto: è lui che deve decidere sui ricorsi di legittimità, come sancisce l'articolo 111 della Costituzione. Pertanto dobbiamo chiedergli non soltanto laboriosità e diligenza, ma anche un minimo di preparazione giuridica.

Il discorso si lega, qui, non soltanto alle ipotesi previste nell'articolo 2 della proposta di legge, ma all'intero arco delle funzioni che il consigliere di cassazione deve svolgere. Ricordiamo, tra l'altro, che quando verrà applicato il criterio della anzianità di sette anni, numerosi magistrati saranno promossi al grado di magistrato di cassazione, ma soltanto pochi di costoro potranno esercitare le relative funzioni. Cerchiamo almeno di fare in modo che gli aspiranti siano preparati.

Mi sembra che sarebbe superfluo ribadire, in questa sede, il riferimento alla capacità professionale, di cui abbiamo già parlato all'articolo 1. Ma io vorrei dire che il concetto di preparazione non è legato necessariamente all'idea delle bella sentenza. La sentenza pregevole sul piano formale può essere elaborata anche attingendo a varie fonti, o comunque dedicandovi molto tempo che invece sarebbe più opportuno riservare ad altre attività. La preparazione professionale, invece, è quella che si riscontra in un magistrato che ha la capacità di interpretare la legge e di svolgere degnamente i suoi compiti.

Se la sostituzione della congiunzione « nonché » con l'altra « e » può servire per porre sullo stesso piano di importanza sia il criterio della preparazione che quelli della laboriosità e della diligenza, non ho difficoltà ad accettarla. Però ritengo di chiedere ai colleghi di

conservare l'esplicito riferimento alla preparazione, che del resto era contenuto anche nell'originario testo approntato dal collega Di Primio.

DI PRIMIO. In sostanza aderisco, nei limiti delle critiche che sono state rivolte dal collega Guidi, alla formulazione del primo comma, con il quale si tende a mettere in evidenza quali elementi bisogna tenere presenti ai fini della valutazione globale della personalità del magistrato.

Da questo punto di vista ritengo che non ci debba essere effettiva discriminazione tra un elemento e un altro, specie quando si tratta di preparazione, la laboriosità e diligenza; d'altra parte penso che questa fosse l'effettiva finalità della formulazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Valiante.

Quindi, con una opportuna modifica al testo, penso si possa giungere ad un accordo; pertanto il primo comma potrebbe essere così formulato: « Il Consiglio giudiziario o il consiglio di amministrazione nel formulare il parere, e il Consiglio superiore della magistratura nell'esprimere la valutazione, devono tenere particolarmente conto della preparazione, della laboriosità e della diligenza dimostrate dal magistrato nell'espletamento delle sue funzioni ».

Per quanto riguarda il secondo comma, rilevo innanzi tutto che è un suggerimento che viene dallo stesso Consiglio superiore della magistratura, e che ritengo bisogna cercare di accogliere, magari togliendo dalla formulazione dell'emendamento dell'onorevole Valiante le parole: « Nei singoli casi ».

VALIANTE, *Relatore*. Con il secondo comma dell'emendamento si voleva significare che il parere del consiglio giudiziario non può essere integralmente disatteso per tutti i magistrati, ma per singoli casi il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di acquisire ulteriori elementi; pertanto penso che sarebbe opportuno non modificare l'emendamento.

Viceversa per quanto riguarda il primo comma sono d'accordo per la soppressione della parola: « particolarmente ».

GUIDI. Nel precedente intervento avevo sollevato una questione circa la gerarchia, in primo luogo, degli elementi di valutazione, e sembra che mediante la soppressione della parola: « nonché » si vada incontro a questa mia osservazione.

Per quanto riguarda un'altra questione devo dire che rimango molto in dubbio e cioè, noi abbiamo approvato un comma che prevede che il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo esame del motivato parere del consiglio giudiziario sulla personalità e sulla capacità professionale del magistrato, nonché sull'attività da lui svolta nell'ultimo quinquenio. Quindi, non c'è dubbio che il Consiglio superiore della magistratura prende in esame il detto parere.

Ora, il requisito della capacità professionale che in questo caso il Consiglio superiore della magistratura prende in esame, non diventa un elemento di valutazione primario; pertanto chi leggesse questa norma avrebbe la sensazione che la capacità professionale non è uno dei requisiti primari.

VALIANTE, *Relatore*. Ho l'impressione che il collega Guidi giudichi severamente questo emendamento per effetto di questa primitiva impressione negativa. Il giudizio del Consiglio superiore della magistratura riguarda la capacità professionale del magistrato, nonché l'attività da lui svolta.

Però quando si stabilisce in relazione a che cosa il Consiglio superiore della magistratura desume la capacità professionale del magistrato e l'attività da lui svolta, facciamo una specificazione.

Comunque non ho nessuna difficoltà a sopprimere la parola: « particolarmente » e sostituirla con le parole: « in particolare » se ciò può sembrare miglior cosa all'onorevole Guidi; desidero però sottolineare che nello emendamento da me presentato non c'è alcun giudizio di valore, ma soltanto una esplicitazione.

Secondo il mio parere, la capacità professionale la si può desumere dalla moralità, dal modo di trattare il pubblico, dal modo di agire con gli avvocati, dal modo di portare avanti un dibattito o una istruttoria, dal modo di prepararsi ecc.; quindi per me è uno dei contenuti, ma non il contenuto primario.

GUIDI. Indubbiamente la precisazione fatta dall'onorevole Valiante per cercare di dare una interpretazione a questa norma, non fosse altro per questo, costituisce un fatto positivo, però con tutta franchezza devo dire che rimane in me un dubbio, in quanto le leggi valgono per quello che dicono. Ad ogni modo prendo atto delle sue dichiarazioni.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo il parere favorevole del Governo sull'emendamento presentato dall'onorevole Valiante, così come

sulla soppressione della parola: « nonché » in analogia a quanto suggerito dal signor Presidente.

Comunque desidero sottolineare che l'elemento della preparazione del magistrato è uno degli elementi di primaria importanza in sede di valutazione. Aderisco, altresì alle spiegazioni che sono state ora formulate dall'onorevole Valiante circa questi criteri, come accetto le modifiche proposte dall'onorevole Di Primio.

DI PRIMIO. Il secondo comma dell'articolo 2 sembra riguardare la possibilità di discriminare soggettivamente, non oggettivamente.

VALIANTE, *Relatore*. Si vuole intendere con lo stesso che il Consiglio superiore non ha facoltà di sostituirsi alle valutazioni del consiglio giudiziario, se non per quegli atti per i quali non ritiene soddisfacenti le conclusioni del consiglio giudiziario stesso.

SABADINI. Mi pare che tutto ciò sia implicito...

VALIANTE, *Relatore*. Se la Commissione ritiene superfluo questo secondo comma, io posso non insistere nello stesso. Comunque il Consiglio superiore se interviene lo fa certamente nell'interesse del magistrato: ad esempio, nel caso in cui il consiglio giudiziario dia parere non favorevole.

DI PRIMIO. Il concetto di sussidiarietà, cui fa riferimento l'onorevole Valiante, risulta dall'espressione « che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato ». Mantenendo le parole « Nei singoli casi », permettiamo una discriminazione di carattere soggettivo. La facoltà in questione, invece, può e deve essere data nei casi in cui gli elementi raccolti oggettivamente non forniscano al Consiglio superiore della magistratura gli elementi indispensabili per esprimere un parere.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Primio ha presentato i seguenti subemendamenti:

Al primo alinea dell'emendamento Valiante, sostituire le parole: « particolarmente conto della preparazione del magistrato, nonché della laboriosità e diligenza dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni » *con le seguenti*: « particolarmente conto della preparazione, della laboriosità e della diligenza dimostrate dal magistrato nell'espletamento delle sue funzioni »;

Al secondo alinea dell'emendamento Valiante, sopprimere le parole: « Nei singoli casi ».

DI PRIMIO. Questi subemendamenti sono già stati da me illustrati.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere del relatore?

VALIANTE, *Relatore*. Per le ragioni già dette, accetto il primo subemendamento Di Primio e mi rimetto alla Commissione per il secondo. Insisto sul mio testo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento del relatore ed i subemendamenti Di Primio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Di Primio al primo alinea, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Di Primio al secondo alinea, accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore Valiante, così modificato, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 2 del testo originario è pertanto sostituito dal seguente:

ART. 2.

Elementi di valutazione.

Il consiglio giudiziario o il consiglio di amministrazione nel formulare il parere, e il Consiglio superiore della magistratura nello esprimere la valutazione, devono tenere particolarmente conto della preparazione, della laboriosità e della diligenza dimostrate dal magistrato nell'espletamento delle sue funzioni.

Il Consiglio superiore ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato.

L'onorevole Valiante ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-*bis*.

Deduzioni dell'interessato ed osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.

Il parere del consiglio giudiziario o del consiglio di amministrazione è comunicato integralmente all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il magistrato può presentare deduzioni al Consiglio superiore; il Ministro può formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

L'onorevole Di Primio propone il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo Valiante 2-bis *sostituire le parole*: « Il parere del consiglio giudiziario e del consiglio di amministrazione è comunicato integralmente all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia » *con le seguenti:* « Il parere del consiglio giudiziario è comunicato integralmente all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia; quello del consigio di amministrazione previsto nel terzo comma dell'articolo 1 è comunicato all'interessato ».

VALIANTE, *Relatore*. Non vi è contrasto, credo, tra i due emendamenti. Secondo l'onorevole Di Primio, essendo il consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia presieduto dal Ministro, è inutile la comunicazione a quest'ultimo. Ed in effetti non è che io la ritenga indispensabile; ho cercato solo di fare una disposizione contenuta in uno stesso periodo. Non ho difficoltà ad accettare, dunque, l'emendamento di Primio, con la soppressione, però, delle parole « previsto nel terzo comma dell'articolo 1 ».

DI PRIMIO. Modifico il mio subemendamento nel senso indicato dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere del Governo?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto il subemendamento Di Primio, così modificato, e lo articolo aggiuntivo del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Di Primio, nel testo modificato, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo aggiuntivo, accettato dal Governo, nel testo così modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 5 della proposta di legge resta pertanto così formulato:

ART. 2-*bis*.

Deduzioni dell'interessato ed osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.

Il parere del consiglio giudiziario è comunicato integralmente all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia; quello del consiglio di amministrazione è comunicato all'interessato.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, il magistrato può presentare deduzioni al Consiglio superiore; il Ministro può formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO